



REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI TERRUGGIA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E DELLE UNIONI CIVILI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 29/10/2025

Art. 1 – Oggetto e fini del regolamento

1. Il presente regolamento è finalizzato alla disciplina della celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili, come regolati dagli art. 106 e seguenti del Codice civile, dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000) e dalla Legge n. 76 del 20.05.2016;

Art. 2 – Luogo della celebrazione

1. I matrimoni e le unioni civili vengono celebrati, pubblicamente, nella casa comunale, e, più precisamente, nel locale adibito a Sala Consiliare sito al **piano primo di via Guglielmo Marconi n. 9**;

2. Sono deputate alla celebrazione dei matrimoni e unioni civili anche le **sale esterne alla casa comunale** site nel territorio comunale, elencate nel seguente prospetto:

N.D.	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	UBICAZIONE	ANNOTAZIONE
1	SALA POLIVALENTE	VIA ENRICO PRATO 10	Deliberazione di G.C. n. 50 del 28/06/2025

3. Il matrimonio e l'unione civile potrà anche essere celebrato in altri luoghi diversi dalla Casa Comunale e dalla Sala Polivalente, ritenuti idonei, che siano nella disponibilità dell'Ente ed in possesso di caratteristiche storico/culturali e/o di interesse turistico appositamente individuati con deliberazione della Giunta Comunale ed autorizzati dalla locale Prefettura.

Art. 3 – Orario per le celebrazioni dei matrimoni e unioni civili

1. La celebrazione del matrimonio e dell'unione civile è un'attività istituzionale gratuita – nei limiti specificati dal presente regolamento – ed hanno luogo, di norma, nei giorni lavorativi, durante il normale orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile, compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio e con la disponibilità dei locali e del celebrante.

2. Su richiesta, il matrimonio e l'unione civile può essere celebrato al di fuori dell'orario di apertura dell'Ufficio di Stato Civile nel giorno e ora concordato tra i richiedenti e l'Amministrazione Comunale. La celebrazione, in questo caso, è subordinata alla disponibilità degli operatori dell'Amministrazione Comunale, degli spazi richiesti ed al versamento dell'apposita tariffa.

3. Sarà possibile celebrare il matrimonio in un luogo diverso dalle sale elencate nell'art. 2 del presente Regolamento solo in caso di impossibilità di utilizzo delle stesse (es. lavori di ristrutturazione degli ambienti comunali, sala polivalente adibita a seggio elettorale, ecc...).

4. Le celebrazioni sono comunque tassativamente sospese durante le seguenti feste:

1 e 6 gennaio;

la domenica di Pasqua e il giorno successivo;

25 aprile;

1° Maggio;

2 giugno;

15 Agosto;

1,2 novembre;

8, 25 e 26 Dicembre;

la festa del Santo Patrono

Art. 4 – Pagamento tariffa per le celebrazioni dei matrimoni e unioni civili

1. Per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili al di fuori del normale orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile e al di fuori della casa comunale è previsto il pagamento di una tariffa approvata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, assumendo come parametri di base tutti i costi diretti e indiretti, connessi allo svolgimento del servizio, quali spese per il personale, spese gestionali ed eventuali servizi appaltati. Tale tariffa sarà differenziata a seconda che la cerimonia avvenga all'interno dell'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio di Stato Civile, al di fuori di tale orario, se almeno uno degli sposi

sia residente nel Comune o viceversa se gli sposi non siano residenti nel Comune, se la cerimonia è celebrata da cittadino delegato con presenza quindi di un funzionario del Comune. La tariffa non è soggetta ad Iva come da disposizione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione centrale normativa e contenzioso, con la risoluzione n. 236 del 23 agosto 2007. Gli sposi dovranno effettuare il pagamento della tariffa entro il 20° giorno antecedente la data fissata per il matrimonio o far pervenire all'Ufficio Servizi Demografici, almeno 24 ore prima della celebrazione, a mezzo posta elettronica, copia della ricevuta di pagamento.

Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.

Nel caso siano richiesti servizi aggiuntivi i relativi costi saranno addebitati agli sposi.

Art. 5 – Organizzazione del servizio

1. Alle parti richiedenti è consentito di addobbare con composizioni floreali, a totale carico degli interessati, il locale dove dovrà essere celebrato il matrimonio; esse sono direttamente responsabili e rispondono dei danni recati alle strutture esistenti. È vietato il lancio di riso, di petali di fiori o altro ancora nella sala e all'interno dell'edificio nel quale è celebrato il matrimonio. Tale lancio è consentito, quale segno beneaugurante, esclusivamente all'uscita dal Palazzo Comunale o dalle altre strutture individuate.

Art. 6 – Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione:

- il codice civile;
- il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
- le altre leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";
- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni - autonomie locali;
- lo statuto comunale;
- gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- gli usi e consuetudini locali.

Art. 7 – Tutela dei dati personali.

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 8 – Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 9 – Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 10 – Invio al Prefetto

1. Copia del presente regolamento viene inviata al Prefetto al fine dell'espletamento delle funzioni di vigilanza previste dall'art. 9, comma 2, del d.P.R. 3 novembre 396, recante "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127", così come richiesto con circolare Ministeriale 7 giugno 2007, n. 29.

Art. 11 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.